



Provincia dell'Aquila
Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

REGOLAMENTO PER L'USO IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 in data 02/05/2023

Aggiornamento con Determinazione Dirigenziale del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica n. 43 del 24/03/2024



Provincia dell'Aquila
Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 1 – Oggetto e finalità*
- Art. 2 – Destinatari*
- Art. 3 – Fonti normative*

TITOLO II – ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 4 - Tipologia e periodo delle Autorizzazioni*
- Art. 5 – Modalità di richiesta*
- Art. 6 - Modalità di assegnazione*
- Art. 7 - Stipula delle Convenzioni*
- Art. 8 - Rilascio delle Autorizzazioni*
- Art. 9 – Importo rimborso spese*
- Art. 10 - Modalità di utilizzo*

TITOLO III – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI IMPIANTI

- Art. 11 - Impegni e responsabilità degli Assegnatari*
- Art. 12 - Polizza Assicurativa*
- Art. 13 – Pulizia e disinfezione dei locali in concessione*

TITOLO IV – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- Art. 14 – Rilascio del parere da parte del Consiglio di Istituto*
- Art. 15 – Responsabilità*
- Art. 16 – Strumentazione utilizzata per le attività sportive*
- Art. 17 – Prescrizioni in materia di sicurezza*
- Art. 18 – Benefici*
- Art. 19 – Riscaldamento*
- Art. 20 - Rinuncia, modifica e revoca*
- Art. 21 - Disposizioni diverse*



Provincia dell'Aquila *Settore Edilizia Scolastica e Pubblica*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Gli impianti sportivi annessi agli Istituti di Scuola Superiore della Provincia dell'Aquila e le attrezzature connesse esistenti, sono parte del patrimonio dell'Amministrazione Provinciale e sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.

Il presente Regolamento individua le modalità e i criteri generali per la concessione in uso delle palestre annesse a tali Istituti, oltre tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni ecc.) funzionali all'utilizzo della palestra da parte dei soggetti concessionari, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattiche e delle attività sportive della scuola, curricolari ad extracurricolari.

Gli impianti sportivi provinciali, infatti, sono destinati, in orario extrascolastico, all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

La Provincia dell'Aquila riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari degli impianti sportivi:

- a) Istituzioni Scolastiche Pubbliche;
- b) Enti Pubblici Locali;
- c) Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche affiliate a federazioni o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le Entità Sportive affiliate e/o riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

È esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di lucro o qualsivoglia forma di subaffitto.

Art. 3 – Fonti normative

Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Gli articoli 117 e 118 della Costituzione;



Provincia dell'Aquila

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

- L'articolo 1 della legge n. 91/1981, recante “*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*”, secondo cui “*L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero*”;
- La C.M. n. 112 del 12/04/1991, prot. n. 1310/B1 recante disposizioni in merito all'uso delle infrastrutture sportive scolastiche;
- L'articolo 96 (“*Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche*”) del decreto legislativo n. 297/1994 recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- La legge n. 517/1997 recante “*Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico*”, con particolare riferimento all'articolo 12 che disciplina l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, compresa la loro temporanea concessione da parte della Provincia;
- La Legge Regione Abruzzo n. 27/2012, recante “*Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paraolimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impianistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000*”;
- Il decreto legislativo n. 38/2021, recante “*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*”.

TITOLO II – ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4 - Tipologia e periodo delle Autorizzazioni

Le Autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dalla Amministrazione Provinciale dell'Aquila a seguito della sottoscrizione di una Convenzione e possono essere delle seguenti tipologie:

1. Autorizzazione per uso stagionale, ovvero per il periodo compreso dal 15 settembre al 31 maggio;
2. Autorizzazione temporanea;
3. Autorizzazione per uso estivo, ovvero per il periodo compreso dal 15 giugno al 31 agosto;

Le Autorizzazioni temporanee sono subordinate alla programmazione delle concessioni stagionali, onde evitare sovrapposizioni e incompatibilità.



Provincia dell'Aquila

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

Art. 5 – Modalità di richiesta

I soggetti individuati dall'Art. 2 - Titolo I del presente Regolamento possono presentare domanda di concessione degli impianti sportivi provinciali, utilizzando esclusivamente l'apposito modello disponibile sul sito della Provincia dell'Aquila alla sezione "Regolamenti e Statuto", corredato da un documento di riconoscimento del richiedente.

Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC urp@cert.provincia.laquila.it.

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute all'Amministrazione tramite raccomandate cartacee, mail, consegna brevi manu o altre modalità che non siano mezzo PEC.

Le domande per le autorizzazioni ad uso stagionale, dovranno pervenire entro il 31 maggio dell'anno scolastico antecedente quello oggetto di richiesta. Le domande presentate dopo il termine del 31 maggio saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

All'interno del modello per la richiesta di concessione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, le seguenti informazioni:

- Dati del richiedente e della società sportiva;
- Lista di preferenze degli impianti sportivi;
- Numero di giorni settimanali nei quali verranno svolte le attività sportive e le relative ore giornaliere;
- Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni;
- Eventuali attestazioni C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) come normato nell'Art. 15 - TITOLO V del presente Regolamento;

Si evidenzia, inoltre, che al fine di ottimizzare le ore pomeridiane disponibili per le attività motorie extra curricolari, la richiesta minima di ore consecutive giornaliere consentita è pari a due.

Art. 6 - Modalità di assegnazione

Si darà precedenza ai soggetti che avranno fatto richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo secondo il seguente ordine:

- a. Istituzioni Scolastiche Pubbliche
- b. Enti Pubblici Locali



Provincia dell'Aquila

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

c. Associazioni sportive

In caso di pluralità delle richieste pervenute all'Ente, si potrà, anche a mezzo di audizioni, avviare un'attività di confronto e concertazione con i fruitori interessati per definire il calendario. In mancanza di accordo, l'uso delle palestre per le attività sportive sarà concesso secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Richiesta per uso stagionale;
2. Durata temporale della richiesta;
3. Utilità sociale dell'attività sportiva svolta anche in relazione al numero degli atleti partecipanti a tale pratica;
4. Acquisizione della domanda al Protocollo dell'Ente;
5. Continuità delle concessioni alle società che hanno utilizzato la struttura negli anni precedenti;

Art. 7 – Stipula delle Convenzioni

Il Concessionario è tenuto a stipulare con l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, entro e non oltre la data del 30 giugno antecedente alla data di avvio utilizzo, una Convenzione concernente la definizione delle norme per l'utilizzo dell'impianto sportivo.

In particolare la Convenzione dovrà:

- Stabilire dettagliatamente i criteri di utilizzazione dell'impianto;
- Stabilire l'arco temporale della concessione;
- Definire l'importo del canone per l'utilizzo dell'impianto sportivo, quale rimborso spese, nonché rimborso per l'usura dell'immobile e delle attrezzature poste al suo interno e la relativa modalità di erogazione;
- Definire i rapporti con le Istituzioni Scolastiche;

La Convenzione verrà stipulata solo a seguito dell'ottenimento da parte dell'Ufficio Provinciale, della documentazione riguardante la **polizza assicurativa**, come descritta all'*Art. 12 - TITOLO III* del presente Regolamento.



Provincia dell'Aquila *Settore Edilizia Scolastica e Pubblica*

Art. 8 - Rilascio delle Autorizzazioni

Il termine per il rilascio delle Autorizzazioni, inerenti le concessioni stagionali, è fissato alla data del 10 settembre dell'anno scolastico dell'utilizzo della struttura ed è subordinato alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'Art. 7 del presente TITOLO.

Il rilascio della Autorizzazione avverrà a seguito dell'ottenimento da parte dell'Ufficio Provinciale, della documentazione riguardante il **versamento della rata di anticipo**, come descritta al seguente Art. 9 - TITOLO II;

In caso di utilizzo temporaneo, la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'utilizzo. Il termine per l'adozione del provvedimento autorizzativo è fissato in 15 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Amministrazione provinciale.

Copia dell'Autorizzazione viene trasmessa, per gli aspetti di competenza, al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato.

Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti della Provincia.

Art. 9 - Importo rimborso spese

Per assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza provinciale, si è provveduto alla suddivisione delle strutture sportive in palestre di categoria A, B e C come classificate nella tabella **Allegato n. 1** al presente documento che fa riferimento alle diverse caratteristiche tecniche dei singoli impianti (dimensione, pavimentazione, stato di conservazione, etc.).

Il canone, da versare a titolo di rimborso spese, per l'**uso stagionale**, viene calcolato sulla base dell'importo orario indicato nel richiamato **Allegato n. 1** per la palestra richiesta e dovrà essere corrisposto in due soluzioni secondo le seguenti modalità:

- **Anticipo**, pari alle mensilità da settembre a dicembre della convenzione, dovrà essere versata entro e non oltre il 1 settembre;
- **Saldo**, pari alle mensilità da gennaio a maggio della convenzione, dovrà essere versata entro e non oltre il 31 maggio;

Si specifica, inoltre, che è prevista la possibilità di un aggiornamento annuale del canone di rimborso spese sulla base dell'indice ISTAT.

La corresponsione del rimborso spese non è dovuta per le attività sportive sospese per cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente e comunicate all'Amministrazione Provinciale.



Provincia dell'Aquila *Settore Edilizia Scolastica e Pubblica*

Il pagamento a titolo di rimborso spese, dovrà essere effettuato mediante **modalità PagoPa** disponibile sul sito della Provincia dell'Aquila (sessione **PAGAMENTO SPONTANEO** > servizio **CONCESSIONE PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO**), specificando nell'oggetto del pagamento i seguenti dati:

- Denominazione Società Sportiva
- Tipologia della rata pagata (*anticipo o saldo*)

Art. 10 - Modalità di utilizzo

Il concessionario potrà utilizzare la palestra soltanto per le attività richieste ed autorizzate, che dovranno essere esercitate esclusivamente nel suddetto locale.

La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita solo al concessionario e agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari della Provincia e dell'Istituto Scolastico. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

È fatto obbligo alle Società concessionarie di liberare l'impianto entro l'ora assegnata, in modo da non interferire o intralciare l'attività di chi usufruisce del locale palestra nella fascia oraria successiva.

Si specifica, inoltre, che è consentito l'uso della palestra soltanto ai fruitori che indossino scarpe da ginnastica o in gomma che non causino graffi o segni alla pavimentazione. Per il medesimo motivo, si specifica che le concessioni non saranno rilasciate a società sportive che prevedano l'esecuzione di attività con attrezzatura che potrebbe risultare usurante per la pavimentazione dell'impianto stesso, come pattini a rotelle o simili.

L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

TITOLO III – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI IMPIANTI

Art. 11 - Impegni e responsabilità degli Assegnatari

Il Concessionario si impegna al rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento, pena l'immediata decadenza del diritto di concessione, senza alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo di sorta. Si impegna, inoltre, ad assumere ogni e qualsiasi responsabilità civile, patrimoniale ecc. circa lo svolgimento dell'attività in seno alla palestra ed annessi locali concessi, con espresso esonero degli Amministratori e Funzionari Tecnici dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila nonché del Dirigente Scolastico e del personale dipendente dalla Scuola;



Provincia dell'Aquila

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

Il Concessionario si impegna a garantire, durante le ore d'uso della palestra, la presenza di un Responsabile, il quale come figura di vigilanza, deve regolamentare l'accesso e la permanenza degli utenti nella palestra e negli spogliatoi. Si impegna anche, durante l'attività ricreativa, a tenere costantemente chiusi gli accessi alla palestra per evitare l'ingresso di estranei, al fine di scongiurare accessi non consentiti all'interno dei locali scolastici non concessi in uso;

Si impegna, infine, a far rispettare a tutti gli iscritti all'associazione sportiva, quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 12 - Polizza Assicurativa

Il Concessionario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione della Convenzione, una assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, ossia RCT/RCO, con massimali minimo di € 250.000,00, per la durata della concessione della palestra, a totale garanzia per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive e a totale copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna o custodia di proprietà della Provincia.

Il Concessionario è tenuto, ad ogni modo, a risarcire ogni danno comunque causato all'Amministrazione Provinciale ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo.

Art. 13 – Pulizia e disinfezione dei locali in concessione

Il Concessionario, a completamento dell'attività ricreativa, deve provvedere alla pulizia e disinfezione di tutti i locali utilizzati. La pulizia deve essere effettuata secondo le indicazioni del ***Rapporto ISS COVID-19 n.12/2021 - Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020 - Versione del 20/05/2021*** le quali prevedono una sanificazione ordinaria, ovvero effettuata con prodotti specifici certificati da normativa.

È buona norma procedere accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti utilizzati, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, altri oggetti di uso frequente).

Si evidenzia che il mancato rispetto del presente articolo comporta l'immediata risoluzione da parte dell'Amministrazione Provinciale della concessione con la società sportiva inadempiente.



Provincia dell'Aquila *Settore Edilizia Scolastica e Pubblica*

TITOLO IV – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 14 – Rilascio del parere da parte del Consiglio di Istituto

L'Ufficio competente della Provincia dell'Aquila provvederà preventivamente, entro la data del 30 aprile di ogni anno, alla richiesta del parere del Consiglio di Istituto Scolastico per l'utilizzo stagionale delle palestre, come normato dalla L. R. n. 27 del 19/06/2012 per mezzo del Dirigente Scolastico competente.

Il Consiglio di Istituto Scolastico di cui sopra, dovrà comunicare nei termini stabiliti nella richiesta sopra scritta, con proprio atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs. n. 297/1994 nonché del comma 26 dell'articolo 90 della legge n. 289/2002 e del comma 4 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 238/2021, il proprio preventivo assenso all'assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi, indicando gli orari riservati alle attività extrascolastiche.

L'eventuale parere negativo dovrà adeguatamente e dettagliatamente essere motivato e documentato ai sensi della C.M. n. 112 del 12/04/1991, prot. n. 1310/B1. In assenza della deliberazione da parte del Consiglio di Istituto vale la norma dell'istituto del silenzio assenso.

Art. 15 – Responsabilità

Le Istituzioni Scolastiche, negli orari di pertinenza dell'utilizzo da parte delle Associazioni, sono esonerate da ogni responsabilità civile penale per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare.

Le chiavi dei locali dati in concessione vengono consegnate dal Dirigente Scolastico all'incaricato delegato dal Responsabile del Servizio al quale è affidata la gestione degli impianti sportivi. All'atto della cessazione e/o sospensione della concessione le chiavi dei locali saranno restituite al Dirigente Scolastico.

Art. 16 - Strumentazione utilizzata per le attività sportive

Le attrezzature sportive fisse (spalliere, canestri, pertiche, quadri svedesi, anelli, ecc.) in dotazione della palestra sono oggetto della presente Convenzione e della relativa autorizzazione ed il loro utilizzo rientra nella esclusiva responsabilità del Concessionario.

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente Convenzione e sono di esclusivo utilizzo delle Istituzioni Scolastiche, salvo diverso specifico accordo fra le parti.

Il Concessionario è tenuto a non installare attrezzi fissi o quant'altro possa ridurre l'agibilità della palestra per le attività scolastiche curricolari, garantendo il ripristino dell'originale funzionalità della stessa a termine dell'attività.



Provincia dell'Aquila

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

Si specifica, inoltre, che l'attrezzatura utilizzata per le attività della associazione concessionaria, non potrà essere lasciata all'interno dell'Impianto sportivo o dei locali annessi al termine dell'utilizzo. L'Amministrazione non sarà responsabile di furti o danneggiamenti a strumentazione lasciata incustodita al termine delle attività di cui alla convenzione stipulata.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Il Concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 e ss.mm.ii.. Il legale rappresentante dell'associazione, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per tutto il periodo di concessione della palestra, per quanto di sua competenza.

Art. 18 - Benefici

Sono esentate dal pagamento del corrispettivo le società sportive che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli atleti disabili affiliate e/o riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) quali la FISPIC (Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi), la FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), la FISDIR (Federazione Italiana Disabilità Intellettiva e Relazionale) o altre che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero per atleti disabili e che dimostrino nel contempo capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Art. 19 – Riscaldamento

E' possibile usufruire del riscaldamento nelle palestre, a titolo oneroso, nel periodo della Convenzione stipulata ricadente all'interno della "stagione Calore" ai sensi del DPR n. 74 del 16/04/2013 aggiornato con Decreto MITE n. 383 del 06/11/2022, mediante una richiesta da effettuare all'Ente per mezzo PEC al seguente indirizzo urp@cert.provincia.laquila.it almeno cinque giorni prima della data necessaria.

La richiesta inviata dovrà presentare uno schema settimanale, recante gli orari di accensione giornaliera. Le ore minime di accensione giornaliera sono pari a due.

Non verranno prese in considerazione richieste di accensioni per periodi inferiori a due settimane.

L'importo orario stimato per l'accensione del riscaldamento per i singoli impianti è riportato nella tabella ***Allegato n. 1*** al presente documento. Tale importo orario è stimato sulla media dei



Provincia dell'Aquila *Settore Edilizia Scolastica e Pubblica*

prezzi di accensione dei tre anni precedenti a quello interessato. Le tariffe di rimborso verranno quindi aggiornate annualmente.

Al momento della conferma da parte dell'Ente della richiesta di accensione pervenuta, si provvederà a trasmettere al Concessionario l'importo del pagamento, il quale dovrà essere effettuato mediante modalità PagoPa in aggiunta della rata del saldo per la concessione, da corrispondere entro la data del 31 maggio.

Nel caso in cui l'importo del corrispettivo per il riscaldamento relativo all'anno interessato fosse minore dell'importo stimato pubblicato nel richiamato ***Allegato n. 1***, l'Ufficio provvederà al ricalcolo dell'importo dovuto, al fine di non incassare un importo maggiore a quello effettivamente speso dall'Ente. Viceversa non si provvederà a richiedere un importo maggiore rispetto quello stimato pubblicato nell'allegato documento.

Art. 20 - Rinuncia, modifica e revoca

Il Concessionario potrà recedere dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione, tramite comunicazione per mezzo PEC. Non saranno tenute in considerazione rinunce inferiori a due mesi.

In presenza di comunicazioni verbali o posticipate, il soggetto inadempiente è tenuto a versare l'importo orario calcolato sul numero delle ore richieste, anche se non utilizzate.

Qualora comunichi, nel corso della stagione sportiva, il non utilizzo anche saltuario di spazi ad esso assegnati, l'assegnatario è tenuto a versare alla Provincia la quota indicata nella Convenzione di assegnazione della palestra.

La Provincia si riserva in qualsiasi momento di sospendere la concessione della palestra per esigenze didattiche o per gravi e urgenti motivi di pubblica necessità o di pubblico interesse, nonché quando l'impianto presenti le condizioni di inagibilità per sopraggiunti eventi straordinari e naturali. In questo caso, la società sportiva non è tenuta al pagamento delle tariffe previste per le ore di uso non usufruite.

Nel caso di inadempienze o di disservizi accertati causati dal concessionario nell'uso della palestra o comunque di violazione delle norme previste nel presente Regolamento, la Provincia dell'Aquila adotterà provvedimenti di diffida, sospensione e/o revoca dell'autorizzazione fino alla preclusione di future richieste di utilizzo degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo di sorta.

In particolare, la concessione di utilizzo della palestra potrà essere revocata in via definitiva nei seguenti casi:

1. Insolvenza nei pagamenti delle quote spettanti per l'attività prestata nell'ambito della convenzione con la Provincia;
2. Cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dalla Provincia;



Provincia dell'Aquila
Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

3. Ripetuta inosservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 21 - Disposizioni diverse

Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione della Provincia in relazione alla concessione d'uso a terzi delle palestre provinciali situate nel territorio della Provincia dell'Aquila.

La Provincia si riserva ogni facoltà di integrare o modificare il presente Regolamento qualora ne ravvisasse la necessità al fine di favorire la promozione e la diffusione della pratica sportiva.

Esso entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici della Provincia dell'Aquila, Settore Edilizia e Programmazione, ed è scaricabile dal sito www.provincia.laquila.it.